



**COMUNE DI BOSCONERO**

**PROVINCIA DI TORINO**

---

**REGOLAMENTO**

**PER**

**L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

**AMMINISTRATIVE LOCALI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21.12.2005

# REGOLAMENTO

## PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE LOCALI

### Art. 1

#### Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di ~~SERVIZIO~~ del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ogni riferimento al termine ordinanza o ordinanza comunale si deve intendere riferito sia alle ordinanze emesse personalmente dal sindaco sia a quelle emesse dai dirigenti o dai responsabili di ~~SERVIZIO~~.

2. Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

### Art. 3

#### Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ciascun regolamento e ciascun provvedimento ordinatorio comunale emesso successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà di norma indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione, previsti nel minimo e massimo edittale, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
2. Qualora l'atto od il regolamento di cui al comma precedente non preveda specifiche sanzioni per le violazioni ai suoi precetti, e salvo che lo stesso non lo escluda esplicitamente, si applica la sanzione edittale di cui al comma seguente e l'Autorità competente a ricevere i rapporti e ad emettere i provvedimenti ingiuntivi o di archiviazione è sempre il Sindaco.
3. Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, qualora non altrimenti disposto ovvero disciplinato da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25.00 (venticinque/00) a euro 500.00 (cinquecento/00).

4. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è ammesso per tutte le violazioni previste al comma precedente, salvo che il provvedimento non lo escluda espressamente.
5. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

#### Art. 4 Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

#### Art. 5 Processo verbale d'accertamento

1. La violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
  - a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
  - d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
  - e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
  - f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
  - h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
  - i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
  - l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
3. Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

4. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione: qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.
5. Ferma la competenza sanzionatoria generale o specifica di cui all'articolo precedente, copia del processo verbale viene trasmesso al Comando di Polizia Municipale, che cura la gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivamente all'irrogazione della sanzione.
6. Ferma la competenza sanzionatoria, qualora dall'accertamento della violazione consegua, in quanto prevista, la sospensione ovvero la revoca del titolo abilitante l'attività oggetto dell'accertamento, copia degli atti è trasmessa al Dirigente che dovrà adottare il provvedimento.

#### Art. 6 Rapporto all'autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, il comando, l'ufficio, o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco ovvero al dirigente o responsabile incaricato ai sensi dell'articolo successivo:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

#### Art. 7 Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

1. L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali spetta in via generale, con riferimento all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al dirigente o responsabile di <sup>SEPM UP</sup> al medesimo dirigente spetta anche, nei casi previsti al comma 6 dell'articolo 5, l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla verbalizzazione.

#### Art. 8 Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 24.11.1981 n. 689

1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'articolo 6.
2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 12 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, e qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.
3. Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi, l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di

archiviazione deve essere emessa entro 6 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

4. Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

5. Nelle ipotesi di cui al precedente comma il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

6. La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

7. In ogni caso è compito dell'Organo/Autorità che ha emesso il provvedimento ingiuntivo, sia in caso di estinzione dell'obbligazione che di opposizione al provvedimento o di decorrenza dei termini senza che sia intervenuto pagamento, trasmettere copia degli atti al Comando di Polizia Municipale per la corretta gestione del procedimento amministrativo.

#### Art. 9

#### Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni

1. In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento quantifica, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti dal singolo atto o regolamento ovvero, se non determinati, dalla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 3, comma 3.

2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero da regolamenti locali con essa non confliggenti. La rateizzazione è ammessa:

a) a seguito di irrogazione di sanzione a mezzo processo verbale di accertamento, e sull'ammontare dello stesso previsto in misura ridotta;

b) al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, in presenza di ricorso o meno;

c) in presenza di titolo divenuto esecutivo.

3. L'ammissione alla procedura rateizzata richiede, obbligatoriamente e congiuntamente al versamento della prima rata, il versamento in unica soluzione del 20% dell'importo dovuto.

4. Nel caso di richiesta di pagamento in misura rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego dello stesso.

5. Non è ammessa la rateizzazione di sanzioni che prevedono un pagamento in misura ridotta per importo non superiore, spese di procedimento escluse, a 100,00 Euro (cento/00)

6. È onere del soggetto tenuto al pagamento la dimostrazione dello stato di difficoltà economica.

7. Il mancato versamento anche di una sola rata fa decadere il diritto alla rateizzazione ed i termini per il versamento della rimanenza decorrono dal versamento dell'ultima rata regolare.

## Art. 10 Termini

Fatti salvi quelli previsti all'articolo 8, i termini delle varie fasi del procedimento sono:

- a) pagamento del verbale: 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del processo verbale di accertamento di violazione;
- b) ricorso avverso il verbale: 30 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica del processo verbale di accertamento di violazione;
- c) opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero pagamento della medesima: 30 giorni dalla notifica del provvedimento ingiuntivo;
- d) richiesta di ammissione a rateizzazione: 15 giorni dalla contestazione o dalla notifica del processo verbale di accertamento di violazione, ovvero dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

## Art. 11 Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alle altre norme vigenti.

## Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dello statuto comunale.